



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

COMUNICAZIONE N. 21

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E  
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

- DDL 1577 – APPROVATO EMENDAMENTO SOPPRESSIVO ART. 8 – DEFINIZIONE ORDINI PROFESSIONALI.
- DDL 1577 – APPROVATO EMENDAMENTO ISTITUZIONE POLO UNICO DELLA MEDICINA FISCALE.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che durante l'esame del disegno di legge n. 1577 recante "**Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**" la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato alcuni emendamenti di interesse per gli Ordini professionali e per i medici fiscali.

In particolare **nella seduta in sede referente del 18 marzo 2015** la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato gli identici emendamenti 8.500, 8.1 e 8.2 soppressivi dell'art. 8 recante "Definizione delle pubbliche amministrazioni". La soppressione di tale articolo riveste particolare rilevanza per gli Ordini professionali perché l'art. 8, alla lettera e), inseriva gli stessi tra le amministrazioni pubbliche (All. n. 1). Al tempo stesso non si può non evidenziare che l'esame degli emendamenti inerenti alla natura giuridica degli Ordini professionali è stato conseguentemente precluso (All. n. 2).

Si rileva che precedentemente nella seduta in sede consultiva della Commissione Bilancio del 3 marzo 2015 il Presidente AZZOLLINI aveva espresso un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 8.26, in quanto mirava a togliere gli Ordini professionali dal settore delle amministrazioni pubbliche, facendone un *genus a se stante*. Inoltre nella stessa seduta il vice Ministro dell'Economia e delle Finanze MORANDO aveva

espresso un parere contrario sulle proposte 8.31 e 8.0.2 ( All. n 3).

**Nella seduta in sede referente della Commissione Affari Costituzionali del 25 marzo 2015** sono stati invece votati gli emendamenti e subemendamenti inerenti all'istituzione del polo unico della medicina fiscale. In particolare con il parere favorevole del rappresentante del Governo è stato accolto l'emendamento 13.500 (All. n. 4), così come modificato dall'approvazione dei subemendamenti 13.500/500, 13.500/9 (testo 2), 13.500/501 e 13.500/22 (testo 2).

In conclusione si rileva che **nella seduta in sede referente della Commissione Affari Costituzionali del 1° aprile 2015** è stato conferito al relatore PAGLIARI il mandato a riferire oralmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

Cordiali saluti

LA PRESIDENTE

Roberta Chersevani



All. n. 4



All. n. 1

**XML** (136 KB) **ePub**

---

**Mostra rif. normativi**

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

**N. 1577**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)  
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica  
amministrazione (MADIA)  
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

*COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2014*

**Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**

## Art. 8.

### (Definizioni di pubblica amministrazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni normative che vi facciano espresso riferimento, si intende per:

a) «amministrazioni statali»: la Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, i Ministeri, le agenzie fiscali, le altre agenzie governative nazionali, ivi comprese quelle istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

b) «amministrazioni nazionali»: le amministrazioni statali, nonché l'amministrazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, delle autorità indipendenti e delle commissioni di garanzia e gli enti pubblici non economici nazionali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

c) «amministrazioni territoriali»: le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolate, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni di cui alla lettera d);

d) «amministrazioni di istruzione e cultura»: le scuole statali di ogni ordine e grado, le università statali, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni educative pubbliche, gli enti pubblici nazionali di ricerca, i musei, gli archivi e le biblioteche dello Stato e delle amministrazioni territoriali;

e) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni nazionali, quelle territoriali, quelle di istruzione e cultura, nonché gli ordini professionali;

f) «soggetti di rilievo pubblico»: le amministrazioni pubbliche nonché le aziende e gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica che svolgono attività strumentali per conto di amministrazioni pubbliche o funzioni amministrative esternalizzate, gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatorie, le fondazioni e gli altri soggetti la cui attività è finanziata in modo maggioritario dalle amministrazioni pubbliche;

g) «organismi privati di interesse pubblico»: i gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica che operano in regime di concorrenza, con esclusione di quelle quotate in mercati regolamentati, le scuole paritarie, le università non statali, le istituzioni non statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, i soggetti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le federazioni sportive, i consorzi a cui aderiscono amministrazioni pubbliche e soggetti privati, i soggetti comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo.

2. Le unioni, le associazioni e i consorzi a cui aderiscono esclusivamente soggetti di cui a una delle definizioni di cui al comma 1, esclusi gli enti pubblici economici, rientrano a loro volta nella relativa definizione.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è redatto un elenco per ciascuna delle definizioni di cui al comma 1. Gli elenchi sono aggiornati annualmente.

4. Ai fini statistici rimangono fermi i riferimenti all'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, rimangono fermi i riferimenti all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Rimane altresì ferma, ai fini della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della medesima legge.

**Proposte di modifica al DDL n. 1577**

**8.26**

SACCONI, AUGELLO

**PRECLUSO**

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) «ordini professionali»: enti pubblici non economici a carattere associativo competenti per la cura dell'interesse pubblico al corretto svolgimento di una professione. Gli ordini professionali sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i Contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla Vigilanza del Ministro competente.

*Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».*

**8.31**

BIANCO, DE BIASI, PADUA

**PRECLUSO**

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) gli Ordini e Collegi professionali e i rispettivi Organismi Nazionali: i soggetti pubblici, sottoposti a vigilanza dei ministeri. competenti, individuati da specifici ordinamenti che ne disciplinano composizione, attribuzioni, funzioni, organizzazione e gestione».

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».*

A.C. n. 3

---

**Mostra rif. normativi****Proposta di modifica n. 8.0.2 al DDL n. 1577****8.0.2**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

**INAMMISSIBILE***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ordini e Collegi professionali)*

1. Gli ordini, i collegi professionali e i relativi organismi nazionali sono enti pubblici non economici a carattere associativo. Nel rispetto dell'articolo 2, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, agli stessi non si applicano le restrizioni in materia di rapporti di lavoro e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro competente.».

*Conseguentemente al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «nonché gli ordini professionali».*

## EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1577

Proposta di modifica n. 13.500 al DDL n. 1577

### 13.500

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «n. 165,» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma,»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione della relativa competenza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;»;

c) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».

### 13.500/500

PAGLIARI, relatore

All'emendamento 13.500, alla lettera b), capoverso «e-bis», sostituire le parole da: «con attribuzione» *fin* a: «Sociale» con le seguenti: «con attribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti;».

### 13.500/9 (testo 2)

BIANCO, DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, PADUA, ROMANO, LO MORO

All'emendamento 13.500, alla lettera b), aggiungere, *in fine*, le seguenti parole: «, con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101».

### 13.500/501

PAGLIARI, RELATORE

All'emendamento 13.500, alla lettera c), capoverso g-quater), sopprimere la parola: «anche».

### 13.500/22 (testo 2)

ZELLER, PALERMO, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ZIN

All'emendamento 13.500, dopo la lettera g-quinquies), aggiungere, *in fine*, la seguente:

«g-quinquies.1) riconoscimento alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, della potestà legislativa in materia di lavoro di tutto il proprio personale.».